



*Città metropolitana di Roma Capitale*  
**DIPARTIMENTO VII**  
**VIABILITA' E INFRASTRUTTURE VIARIE**

**FORNITURA E TRASPORTO PRESSO I MAGAZZINI DELL'ENTE  
DI 10000 Q.LI DI SALE STRADALE PER DISGELO, SFUSO IN CUMULI  
E IN SACCHI DA 25 KG  
PER LE ESIGENZE DEI SERVIZI TECNICI DEL DIPARTIMENTO VII  
VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE VIARIE. STAGIONE INVERNALE  
2018-2019**

**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI per l'abilitazione dei fornitori e dei  
prodotti da questi offerti per la partecipazione al Mercato Elettronico ai sensi  
dell'art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50**

**Articolo 1**

**Durata della fornitura**

La fornitura di **10.000** q.li di sale stradale per disgelo dovrà essere effettuata entro il **31/12/2019**.

**Articolo 2**

**Disciplina normativa dell'appalto**

I rapporti tra la Città metropolitana di Roma Capitale e il contraente affidatario della presente fornitura sono regolati:

Codice dei Contratti Pubblici dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori d'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

- dal R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalle disposizioni di cui al presente capitolato speciale d'oneri e relativi allegati;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
- dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 843/29 del 18.07.2007, avente ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dalle legge n. 123/2007;
- dal D.Lgs. 81/2008;

- dal D.P.R. 207/2010.

### **Articolo 3**

#### **Specifiche tecniche**

Il materiale oggetto del presente contratto è costituito da:

- sale marino (cloruro di sodio) per disgelo stradale grezzo, essiccato, trattato con antiagglomerante-antiammassante, atto a garantire l'utilizzo dopo lungo stoccaggio.

**NaCl: titolo non inferiore al 97% su prodotto già sofisticato;**

**Granulometria assortita da 0,5 A 10 mm uniformemente distribuita.**

Confezionamento:

- In sacchi da 25 Kg. che dovranno garantire adeguata resistenza ai raggi ultravioletti (superiore a 12 mesi) e agli agenti atmosferici e impedire la fuoriuscita del sale a seguito di deterioramento del contenitore, dovranno essere consegnati su pedane a perdere e fasciati con plastica protettiva.

- sale marino (cloruro di sodio) per disgelo stradale **sfuso, con fornitura in cumuli.**

**Il tipo di confezionamento sarà, secondo le esigenze, indicato di volta in volta dalla Stazione appaltante.**

Il sale, in accordo con le disposizioni vigenti in materia, dovrà risultare innocuo per persone, animali e cose.

La Ditta dichiara di essere a conoscenza che lo spargimento potrà avvenire anche a mano.

**Il prodotto si inserisce nella categoria ferramenta (CPV 44316000-8) con il seguente CPV:**

**34927100-2**

**Sale stradale per disgelo**

### **Articolo 4**

#### **Responsabilità dell'esecutore del contratto**

1. L'esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.
2. L'esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.
3. L'esecutore del contratto è responsabile del buon andamento della fornitura e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.
4. Nell'ipotesi in cui, nel corso della esecuzione del rapporto contrattuale, vengano accertate, in capo all'impresa appaltatrice, violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la stazione appaltante può trattenere fino al 20% sulla fattura.

### **Articolo 5**

#### **Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento.**

Entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data del verbale di consegna, gli Articoli consegnati, o un loro campione, fermo restando quanto previsto dalle Condizioni Generali in tema di verifica di conformità, potranno essere sottoposti a una verifica di conformità/collaudo dal Punto Ordinante, in contraddittorio con il Fornitore, previa comunicazione inviata a quest'ultimo con congruo anticipo. Il Fornitore ha la facoltà di non partecipare al collaudo.

La predisposizione delle infrastrutture e delle condizioni tecnico-operative per la messa in funzione degli Articoli e l'esecuzione della verifica di conformità/collaudo è a carico del Punto Ordinante.

La verifica di conformità ha ad oggetto la verifica degli articoli ad eseguire le funzioni di cui alla documentazione tecnica ed al manuale d'uso nonché, per quanto possibile, la verifica della conformità degli Articoli con le caratteristiche e le specifiche tecniche e di funzionalità indicate dal Catalogo e dal presente Capitolato Tecnico.

Delle operazioni verrà redatto apposito verbale di collaudo controfirmato dal Fornitore, se presente. In caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del verbale varrà come la data di accettazione degli Articoli con riferimento alle specifiche verifiche effettuate e indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore medesimo.

In caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore si impegna a sostituire gli Articoli entro il termine perentorio di 10 (dieci) lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui alle Condizioni Generali di Contratto.

Unitamente ai Prodotti il Fornitore contraente dovrà consegnare la documentazione e la manualistica tecnica e d'uso, quando prevista.

Con particolare riferimento ai prodotti per i quali sia dichiarata la conformità ai criteri ambientali minimi di cui all'Allegato II al DM 13 dicembre 2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM), il manuale di istruzioni o altra documentazione dovrà informare l'utente circa il corretto uso ambientale della fornitura.

## **Articolo 6**

### **DUVRI**

Effettuata la verifica relativa agli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, si precisa che in considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste la necessità di procedere alla redazione del DUVRI.

Sarà cura della stazione appaltante redigere le norme comportamentali da rispettare per tutta la durata della fornitura.

Resta inteso che la ditta appaltatrice rimane pienamente ed integralmente responsabile per i rischi connessi agli oneri della sicurezza relativi alla propria attività.

## **Articolo 7**

### **Recesso unilaterale dal contratto**

1. L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni ritenute correttamente e pienamente eseguite dall'Amministrazione stessa, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

## **Articolo 8**

### **Risoluzione del contratto**

1. Ove accerti che i comportamenti dell'esecutore del contratto concretino grave o reiterato inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l'esatta esecuzione del contratto, l'Amministrazione formulerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Ove l'Amministrazione valuti negativamente le controdeduzioni acquisite ovvero il termine di cui al periodo precedente sia scaduto senza che il contraente abbia risposto, l'Amministrazione disporrà la risoluzione del contratto applicando le penali di cui all'articolo 6 del presente Capitolato, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.
2. Ove nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni contrattuali, questa fisserà un congruo termine entro il quale l'esecutore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
3. Ove, al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l'esecutore della fornitura ritardi l'esecuzione della fornitura rispetto ai termini di esecuzione contrattualmente definiti, l'Amministrazione gli intimerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che decorso inutilmente tale termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto. Il predetto termine, salvo i casi di urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, ove l'inadempimento permanga, l'Amministrazione dichiarerà la risoluzione del contratto *ope legis* applicando le penali di cui all'articolo 6 del presente Capitolato, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.
4. In caso di fallimento dell'esecutore del contratto, il contratto sarà risolto con salvezza di ogni altro diritto o azione in favore dell'Amministrazione.

## **Articolo 9**

### **Vicende soggettive dell'esecutore del contratto**

1. In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.
2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.
3. Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta

giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

## **Articolo 10**

### **Proroga**

Prima della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di gara, e comunque fino ad un massimo di 6 mesi.

## **Articolo 11**

### **Cessione dei crediti**

1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso l'Amministrazione derivante dal contratto di appalto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

2. Ai fini della sua opponibilità all'Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione medesima.

3. La cessione di crediti è efficace e opponibile all'Amministrazione ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

4. In ogni caso, l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

## **Articolo 12**

### **Divieto di cessione del contratto e subappalto**

1. Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio le forniture oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 9 del presente Capitolato.

2. Tutte le prestazioni sono subappaltabili in misura comunque non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto.

3. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

a) che il concorrente all'atto dell'offerta abbia indicato la parte di fornitura che intende subappaltare. In mancanza, il subappalto non potrà essere successivamente autorizzato;

b) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

c) che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali, nonché la certificazione intestata al subappaltatore di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni (DURC);

d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni.

4. L'affidamento del servizio in subappalto è sottoposto alle condizioni di cui all'art.105 del D.Lgs. 50/2016. La Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto del subappalto e dei cottimisti. In caso di subappalto il prestatore di servizi resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della legge 646/82, così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 29/04/1995 n. 139 convertito nella legge 28/06/1995 n. 246. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere generale (cause ostative di cui al D.Lgs. 50/2016 e di cui all'art. 10 della legge 575/65 e succ. mod. ed int.), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed a verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intendono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

5. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, il subappaltatore, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. L'affidatario e, suo tramite, il subappaltatore trasmettono periodicamente all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

7. L'affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

8. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

9. Le disposizioni dei commi da 2 a 8 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.

10. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto.

## **Articolo 13**

### **Tempi di consegna e luoghi**

La consegna della fornitura, dovrà essere a totale carico dell'impresa aggiudicataria e dovrà essere completata entro il **31/12/2019**.

**Le richieste per la fornitura del sale saranno effettuate dalla Sezione Cantonieri e Mezzi del Dipartimento VII "Viabilità e Infrastrutture Viarie" attraverso la e-mail dipartimentale [dir.viabilita@cittametropolitanaroma.gov.it](mailto:dir.viabilita@cittametropolitanaroma.gov.it) ed in caso di necessità gli ordinativi potranno essere effettuati anche telefonicamente**

**Le consegne dovranno avvenire entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dall'ordine con scarichi, di quantità non inferiore a 280 quintali, presso i seguenti magazzini e/o centri zona dell'Amministrazione tra le ore 7.30 e le ore 12.30:**

- **Sezione 1**

1. Località S.P. Braccianese Claudia Km.22+500 comune di Tolfa;
2. Località S.P. Settevene Palo I Km.6+250 Casa Cantoniera;

- **Sezione 2**

1. Località Via Tevere 9 comune di Fiano Romano;
2. Località Strada dei Cavalieri snc (Campagnano di Roma);

- **Sezione 3**

1. Località S.P. Palombarese incrocio Nomentana e Centrale del Latte km.14+600;
2. Località S.P. Stazzano Ponte delle Tavole Km.5+300;

- **Sezione 4**

1. Località S.R. Sublacense Km.4+000 incrocio Marano Equo (RM);
2. Località S.P. Subiaco Cervara Km.9+000 comune di Arsoli Cervara;
3. Località S.P. Maremmana Superiore Km.4+500 comune di Affile;
4. Località S.P. Vallinfreda Orvinio Km.2+200 comune di Vallinfreda;
5. Località S.P. Monte Livata Km.11+500;
6. Località S.P. Jenne Vallepietra comune di Vallepietra;

- **Sezione 5**

Località S.P. Empolitana 2° Km.5+000 comune di Cerreto Laziale;

- **Sezione 6**

1. Località S.R. Ariana Km.11+800 comune di Lariano;
2. Località S.P. Rocca Priora comune di Rocca Priora

- **Sezione 7**

Località Maremmana III km.24+200 comune di Marino;

- **Sezione 8**

Località Via Monte D'Oro 31 comune di Pomezia;

- **L'Amministrazione, si riserva, in casi di estrema e conclamata urgenza di richiedere all'appaltatore, di effettuare la consegna della fornitura presso ulteriori siti individuati appositamente sul proprio territorio.**

**nelle quantità che saranno stabilite dall'Amministrazione comprensive di carico, trasporto nel luogo indicato a carico dell'esecutore del contratto.**

Detta consegna dovrà essere comprovata dalla firma dell'accettazione dell'avente diritto, su apposito modulo, predisposto dalla ditta in triplice copia. Delle tre copie, due rimarranno a disposizione della impresa aggiudicataria la quale ne utilizzerà una da allegare alla fattura, la seconda copia verrà trattenuta dalla impresa stessa.

1. Le forniture acquisite ai sensi del presente Capitolato sono soggetti a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni contrattuali previste. Tali verifiche, a cura della struttura responsabile dell'acquisizione, sono eseguite non oltre due mesi dall'esecuzione della fornitura, salvi i casi di particolare complessità della fornitura da collaudare.

2. Sono a carico dell'esecutore del contratto le spese, anche di certificazione, per l'esecuzione, di n° 2 prove di accettazione dei materiali prelevati in contraddittorio alla consegna per stabilire l'idoneità tecnica dei materiali forniti, ivi comprese quelle per il prelievo dei campioni di materiali, la conservazione degli stessi e la loro consegna presso il laboratorio ufficiale autorizzato indicato dall'Amministrazione.

3. A seguito dell'esito positivo della verifica di cui al comma precedente, il responsabile appone il visto di liquidazione sulla fattura o altro idoneo documento fiscale.

4. Il pagamento del corrispettivo della fornitura deve essere effettuato non oltre il sessantesimo giorno dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture. Nel conteggio del predetto termine non sono compresi, e, pertanto, vanno computati a parte, i termini di tesoreria stabiliti ai sensi della vigente convenzione, quelli derivanti dalla scelta della modalità di pagamento richiesta dal creditore e quelli imposti dal rispetto della normativa vigente in materia di patto di stabilità e crescita.

5. Le spettanze a favore dell'appaltatore verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 10 gennaio 2008 n. 40 sulle "Modalità di attuazione dell'art. 48 bis del Dpr 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

## **Articolo 14**

### **Clausole penali**

1. E' prevista l'applicazione di penalità per ritardi nell'esecuzione della fornitura e per inadempimento contrattuale.

2. Anche nel caso in cui il contratto non preveda espressamente le penali, in conseguenza di ritardo o di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione può irrogare, per ogni evento negativo, una penale di ammontare non superiore all'1% dell'importo contrattuale, nei limiti di un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'esecutore del contratto a mezzo email PEC con avviso di ricevimento e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; ove questi non siano sufficienti, il responsabile procederà all'incameramento, parziale o integrale, della cauzione.



3. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal responsabile.

## **Articolo 15**

### **Foro competente**

1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

## **Articolo 16**

### **Tutela dei dati personali**

Il Titolare del Trattamento è la Città Metropolitana di Roma Capitale - Via IV Novembre, 119/A - 00187 Roma;

1. Il Responsabile della Protezione Dati sarà raggiungibile mediante i propri dati di contatto che saranno riportati sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Roma Capitale, nella Sezione Amministrazione Trasparente;

2. Il Responsabile interno del Trattamento è il Direttore del Dipartimento VII domiciliato in Roma via Ribotta 41/43, Ing. Claudio di Biagio

3. Il Responsabile esterno del trattamento è.....

4. Gli Incaricati-autorizzati del trattamento sono i dipendenti dell'ufficio Servizio n. 1 del Dipartimento VII con sede in Via G. Ribotta 41/43 00144 Roma Dott. Alessandro Peparoni, Dott.ssa Maria Rosaria di Russo e Dott. Paolo Berno, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Responsabile interno in ordine a finalità e modalità del trattamento;

Il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato alla verifica dell'inesistenza delle cause di esclusione, nonché del possesso dei requisiti e delle capacità, o dei requisiti di qualificazione dalle procedure di appalto così come previsto rispettivamente dagli artt. 80, 83 ed 84 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. eii.

5. Le informazioni trattate sono dati comuni e giudiziari;

6. I dati forniti saranno trattati, previa acquisizione degli stessi tramite il protocollo informatico assegnato esclusivamente al Servizio richiedente, con l'ausilio di mezzi elettronici dal personale dell'Amministrazione che provvederà a conservarli in un'apposita cartella sul proprio P.C. accessibile soltanto previo inserimento di ID e Password; il trattamento sarà effettuato nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e secondo le istruzioni impartite dal Responsabile del Trattamento ai propri incaricati. In particolare i dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

7. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata conclusione del procedimento;

8. I dati conferiti saranno trattati e conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.

9. I dati forniti saranno comunicati agli Enti preposti (Agenzia Entrate, Camera di Commercio, Tribunale, Centri per l'impiego, ecc.) ad effettuare le verifiche in merito alle autodichiarazioni rese dall'Impresa in fase di presentazione dell'offerta/preventivo.
10. I dati forniti non saranno diffusi
11. I dati forniti non saranno trasferiti in Paesi terzi
12. I dati forniti non saranno oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti nell'utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti);
13. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 15 e seguenti del Regolamento n.679/2016 (diritto di accesso ai propri dati personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione degli stessi/diritto all'oblio o diritto di limitazione del trattamento o di opposizione al trattamento) ivi compreso il diritto di reclamo ad una Autorità di Controllo.

n.b. per i minori si dovranno predisporre informative idonee ai sensi del considerando n. 58 del Regolamento UE n. 679/2016.

## Art. 17

### Responsabile esterno del trattamento dei dati personali

La Città metropolitana di Roma Capitale, TITOLARE del trattamento, nella persona del **Direttore del Dipartimento VII, Ing. Claudio DI BIAGIO**, per quanto di competenza, a ciò delegato come da ordinanza presidenziale n. 274/2005, designa **l'IMPRESA** ..... quale RESPONSABILE del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del Codice della Privacy d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.e ii. e dell'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016, nella misura necessaria e per il tempo stabilito dal contratto o dal verbale di esecuzione anticipata in via d'urgenza, per eseguire le attività ".....".

In relazione a tale designazione e con specifico riferimento al trattamento di dati personali inerente le attività **relative alla fornitura** "....." il Titolare definisce quanto segue:

Per l'espletamento delle attività relative alla fornitura di "....." il Titolare affida alla società ..... il trattamento di dati personali per conto dell'Ente per le finalità di:

- **incarico di R.U.P.**
- **incarico di Direttore dell'esecuzione**

**A norma del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.**

Il trattamento in questione concerne i dati personali relativi alle figure professionali sopra indicate. I tipi di informazioni trattate sono dati comuni, così come definiti dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal Codice della Privacy d.lgs. n. 196/2003.

Il trattamento dei dati di cui sopra potrà avvenire, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento UE n. 679/2016 mediante utilizzo di **Data Base dell'impresa, e di Data Center dell'Amministrazione Metropolitana**, sito in viale G. Ribotta, n. 41, nel pieno rispetto di tutte le misure tecniche ed organizzative adottate dall'Amministrazione presso tale sede e con il divieto assoluto di estrarre copia, anche parziale, dei dati, dai software inerenti le attività del servizio. La società ..... avrà la facoltà, attraverso connessioni VPN sugli ambienti

messi a disposizione dall'Amministrazione, di effettuare le attività anche presso le proprie sedi, fatto salvo il raggiungimento dell'obiettivo finale ossia la piena e completa autonomia propedeutica all'erogazione del Servizio.

La società ..... si impegna ad osservare quali misure di sicurezza informatica le istruzioni operative del **Direttore del Dipartimento VII** per la protezione dei dati personali non destinati alla diffusione e le misure di sicurezza informatiche predisposte ed emanate dal Servizio 4 del Dipartimento II di questo Ente, dallo stesso aggiornate periodicamente.

La società ..... ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE n. 679/2016 si impegna a individuare e adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto, fra l'altro, della tipologia di trattamento, delle finalità perseguite, del contesto e delle specifiche circostanze in cui avviene il trattamento, nonché della tecnologia applicabile e dei costi di attuazione. Tali misure comprendono, fra l'altro:

- a) su eventuale richiesta del Titolare, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura (messa a disposizione del Titolare su sua richiesta) per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

La società ..... si impegna, a decorrere dalla data di consegna dell'appalto, ad informare tempestivamente il Titolare, inviando una comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo [viabilita@pec.cittametropolitanaroma.gov.it](mailto:viabilita@pec.cittametropolitanaroma.gov.it), di ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, e a prestare ogni necessaria collaborazione al Titolare in relazione all'adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti di notifica delle suddette violazioni all'Autorità ai sensi dell'art. 33 del Regolamento UE n. 679/2016 o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell'art. 34 dello stesso Regolamento.

La comunicazione al Titolare conterrà almeno le seguenti informazioni:

- 1) la natura della violazione dei dati personali
- 2) la categoria degli interessati
- 3) contatto presso cui ottenere più informazioni
- 4) interventi attuati o che si prevede di attuare.

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le stesse possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

La società ..... s'impegna fin da ora a fornire al Titolare, a far data dalla consegna dell'appalto, ogni elemento utile all'effettuazione, da parte di quest'ultimo, della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, qualora lo stesso sia tenuto ad effettuarla ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, nonché ogni collaborazione nell'effettuazione della eventuale consultazione preventiva al Garante ai sensi dell'art. 36 del Regolamento stesso.

La società ..... si impegna a conformarsi al Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema", così come modificato dal Provvedimento del Garante del 25 giugno 2009 "Modifiche del provvedimento del 27 novembre 2008 recante prescrizioni ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni di amministratore di sistema e proroga dei termini per il loro adempimento", così come eventualmente modificato o sostituito dallo stesso Garante, e ad ogni altro pertinente provvedimento dell'Autorità.

In tal caso la società ..... si impegna, in particolare, a:

- I) designare quali amministratori di sistema le figure professionali dedicate alla gestione e alla

manutenzione di impianti di elaborazione o di loro componenti con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali;

II) predisporre e conservare l'elenco contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche qualificate quali amministratori di sistema e le funzioni ad essi attribuite;

III) comunicare, ove richiesto dal Titolare, l'elenco aggiornato degli amministratori dei sistemi;

IV) verificare annualmente l'operato degli amministratori di sistema;

V) mantenere i file di log previsti in conformità a quanto previsto nel suddetto provvedimento.

La società ..... si obbliga a:

a) trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento UE e dalla normativa nazionale rilevante in materia di trattamento di dati personali;

b) effettuare, con particolare attenzione, le sole operazioni di trattamento dei dati necessarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'erogazione del servizio sopra richiamato, con divieto esplicito di utilizzare tali dati per scopi o finalità diversi da quelli sopra indicati;

c) attenersi alle istruzioni documentate di volta in volta ricevute dal Titolare in merito alle finalità del trattamento e alle modalità di utilizzo dei dati personali trattati, al fine di limitarne il trattamento per un tempo non eccedente a quello necessario all'espletamento del servizio suindicato;

d) ricorrere ad altri Responsabili del trattamento solo nei limiti e in relazione all'autorizzazione generale o speciale da parte del titolare del trattamento e comunque nel pieno rispetto delle condizioni specificamente previste nei paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del Regolamento;

e) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (compresi gli amministratori di software/banche dati, come definiti dai Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali di cui sopra, per i quali la società ..... è tenuta a rispettare gli stessi obblighi previsti per gli amministratori di sistema suindicati);

f) adottare le misure organizzative e tecniche adeguate per garantire un livello di sicurezza commisurato al rischio legato al trattamento, ai sensi dell'art 32 del Regolamento UE n. 679/2016, atte a prevenire e/o evitare, tra l'altro, la comunicazione o diffusione illecita dei dati personali, il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, degli stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non autorizzato o non conforme alle finalità di trattamento, nonché ad applicare le misure di sicurezza obbligatorie previste dalle disposizioni normative nazionali in materia di trattamento di dati personali, provvedendo altresì al loro costante aggiornamento e alla verifica periodica;

g) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui all'articolo 12 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016;

h) tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione, assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 679/2016, dall'art. 32 all'art. 36, relativi alle misure di sicurezza, alla notifica di una violazione di dati personali (c.d. data breach) all'Autorità di controllo o alla comunicazione agli interessati, alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati, alla consultazione;

i) conservare i dati personali, trattati per conto del Titolare, fino alla cessazione degli effetti del contratto per l'erogazione dei servizi a cui è riferita la presente designazione, provvedendo, alla scadenza, alla cancellazione di tutti i dati o, a richiesta, alla cancellazione di tutte le copie esistenti e alla consegna di tutti i dati trattati al Titolare o ad altro soggetto da questo designato, ove non diversamente imposto per disposizione di legge o per atto dell'Autorità giudiziaria;

j) mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016, nonché consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, poste in essere dal Titolare del trattamento o da altro soggetto da questi incaricato; a tale riguardo, informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi le norme del Regolamento UE n. 679/2016 o altre norme nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati personali;

k) designare per iscritto gli incaricati/soggetti autorizzati al trattamento per l'erogazione del servizio, impartendo loro precise disposizioni e vigilando sulla loro attività nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dalle altre norme relative alla protezione dei dati personali;

l) comunicare immediatamente al Titolare, e comunque non oltre le 24 ore successive al loro ricevimento, ogni richiesta, ordine o attività di controllo da parte dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali o dell'Autorità Giudiziaria.

La società ..... si impegna, altresì, ad operarsi affinché i dati personali relativi alle attività di trattamento poste in essere in virtù dell'atto di nomina siano:

- esatti e, se necessario, aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- archiviati in una forma che ne consenta la cancellazione, la rettifica (nonché la conseguente notificazione agli eventuali destinatari a cui sono stati trasmessi i dati personali oggetti di richiesta di rettifica o cancellazione), nonché la limitazione o l'opposizione al relativo trattamento;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati.

La società ..... dichiara di essere consapevole che, fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 del Regolamento UE n. 679/2016, se viola il predetto Regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerata titolare del trattamento stesso con le responsabilità che ne conseguono.

## **Articolo 18**

### **Norma di rinvio**

1. Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.